COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

Approvato con deliberazione del C.C. n° 18 del 11/06/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Soggetto passivo

Art. 5 - Definizione di fabbricato e area pertinenziale del fabbricato

Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

Art. 7 - Assimilazioni ad abitazione principale

Art. 8 - Detrazione per abitazione principale

Art. 9 - Definizione di aree edificabili

Art. 10 - Definizione di terreno agricolo

Art. 11 - Determinazione della base imponibile

Art. 12 - Aree divenute inedificabili

Art. 13 - Riduzioni della base imponibile

Art. 14 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili e/o inabitabili

Art. 15 - Riduzioni d'imposta

Art. 16 - Esenzioni

Art. 17 - Determinazione delle aliquote e detrazioni

Art. 18 - Determinazione dell'imposta, termini e modalità di versamento

Art. 19 - Quota riservata allo Stato

Art. 20 - Dichiarazione

Art. 21 - Rimborsi e/o compensazioni

Art. 22 - Versamenti effettuati dai contitolari

Art. 23 - Funzionario responsabile

Art. 24 - Accertamento e attività di controllo

Art. 25 - Contenzioso

Art. 26 - Disposizioni finali ed efficacia

Art. 27 - Clausola di adeguamento

Art. 1
Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'applicazione, nel Comune di Terranuova Bracciolini, dell'imposta municipale propria, IMU, istituita dall'articolo 1, commi da 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 01.01.2020.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria, nonché dalle norme a questa applicabili.

Art. 2
Presupposto impositivo

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, esclusa l'abitazione principale o assimilata e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono assoggettate all'imposta.

Art. 3
Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Terranuova Bracciolini relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Art. 4
Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
   a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
   b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
   c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
   d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma1, lettera a), del codice del consumo di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché per gli immobili del condominio, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene;
f) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Art. 5
Definizione di fabbricato e area pertinenziale del fabbricato

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta disciplinata dal presente regolamento, per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
2. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale e accatastata unitariamente con il medesimo.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 6
Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per *abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. In caso di immobili contigui distintamente accatastati, soltanto uno di essi può essere adibito ad abitazione principale. Nel caso in cui tali immobili siano utilizzati come unico complesso abitativo dal soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare sia dagli atti catastali con apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio, sia dagli atti dell'ufficio edilizia del Comune. In mancanza dell'annotazione catastale ai fini fiscali presso l'Agenzia del Territorio, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative aliquote, detrazioni e agevolazioni. La decorrenza dell'applicazione del regime impositivo ad abitazione principale decorre dal giorno dell'annotazione trascritta dall'Agenzia del Territorio.
4. L'abitazione principale, così come definita dai commi precedenti, e quelle ad essa assimilate ai sensi del successivo art. 7, non sono assoggettate all'IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

5. Per *pertinenze* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 7
Assimilazioni ad abitazione principale

1. Sono equiparate per legge ad abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
   a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
   c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
   d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
   e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2. In aggiunta alle fattispecie equiparate da legge ad abitazione principale, si considera altresì equiparata, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la suddetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Pertanto:
   - se l'immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si applicano aliquota e detrazione deliberate per l'abitazione principale;
   - se l'immobile appartiene alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 è esente IMU ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

   Le relative pertinenze seguono il regime impositivo dell'immobile principale.
3. Per ottenere l'equiparazione all'abitazione principale, deve essere presentata, entro i termini di legge, dichiarazione IMU supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 8
Detrazione per abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con riferimento alle categorie catastali non esenti, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
   La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9
Definizione di aree edificabili

1. Per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2 del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 agosto 2006, n. 248.
2. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1, si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali. Ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
4. Nel caso in cui l'area edificabile sia posseduta da più soggetti passivi, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Art. 10
Definizione di terreno agricolo

1. Per *terreno agricolo* si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 11
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i *fabbricati* iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di legge.
   Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i *fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le *aree fabbricabili*, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre la possibile insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, sulla base di relazione valutativa redatta dall'ufficio tecnico competente, corredata da elenco di dettaglio di tutte le unità e particelle interessate. Tali valori rappresentano per il Comune valori minimi, in relazione ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento se gli stessi vengono utilizzati ai fini del calcolo dell'imposta. Il comune rimane tuttavia legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente, nell'ipotesi in cui esistano atti (rogiti, perizie giurate ….) che evidenzino valori superiori.

La delibera di Giunta di cui al comma 4 può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente art. 9, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006.
7. Per i *terreni agricoli*, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 12
Aree divenute inedificabili

1. In caso di aree edificabili divenute inedificabili dopo l'approvazione di un nuovo Regolamento Urbanistico o per varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non si provvede al rimborso delle somme versate antecedentemente alla data di adozione dello strumento urbanistico o della variante che ne ha determinato l'inedificabilità.

   Il contribuente che abbia provveduto al pagamento dell'imposta sul terreno divenuto inedificabile, ha diritto ad ottenere, previa presentazione di apposita istanza, il rimborso per le annualità d'imposta a partire dalla data di adozione dello strumento urbanistico o della variante che ne ha determinato l'inedificabilità. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Art. 13
Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
   a) per i *fabbricati di interesse storico* o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   b) per i *fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili* e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
   c) Le *unità immobiliari*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 *concesse in comodato* dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:
      - il contratto sia registrato;
      - il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

   Il beneficio di cui alla lettera c) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in caso di figli minori.

Art. 14
Caratteristiche dei fabbricati inagibili e/o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al precedente articolo 13 comma, 1, lett. b), deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile deve consistere in un degrado fisico e strutturale sopravvenuto non superabile né con interventi di manutenzione ordinaria né con interventi di manutenzione straordinaria. Si intendono tali i fabbricati che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
   - strutture orizzontali, (solai e tetto di copertura compresi), con lesioni gravi tali da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
   - strutture verticali (quali muri perimetrali o di confine), con lesioni gravi tali da costituire pericolo a cose e persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
   - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
   - edifici pericolanti a seguito di calamità naturali per i quali è stata emessa ordinanza di evacuazione o sgombero da parte delle autorità competenti;
   - mancanza di elementi che l'Ufficio di Edilizia Comunale ritenga comunque accettare per dichiarare gli immobili inagibili e inabitabili;
   - gravi carenze igienico sanitarie riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità). Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle pubbliche utenze (gas, luce, acqua, fognature).

4. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, individuate seconde le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
5. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dal presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
6. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata al protocollo generale dell'ente, a cui farà seguito la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. La condizione di riconosciuta inagibilità e inabitabilità comporta la presentazione della dichiarazione IMU da parte del contribuente. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto altresì a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 15
Riduzioni d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 654 della medesima legge 160/2019, è ridotta al 75%.

Art. 16
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili indicati dall'art. 1, comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come di seguito richiamati:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
   c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
   d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
   e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
   f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
2. Sono altresì esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, in cui è inserito il Comune di Terranuova Bracciolini come totalmente montano.

3. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari dell'Ente.
4. L'esenzione di cui al comma 3 è condizionata alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla normativa.

Art. 17
Determinazione delle aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e detrazioni IMU sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote e la detrazione di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità operative ed i termini previsti dall'art. 1, commi 766-767 della medesima legge 160/2019. La deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (sito informatico di cui all' art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/9/1998 n. 360) e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Art. 18
Determinazione dell'imposta, termini e modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento è effettuato autonomamente dal soggetto passivo, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le disposizioni da adottare con apposito decreto ministeriale.
3. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Nel caso in cui le suddette date cadessero di sabato, di domenica o in un

giorno festivo, la scadenza deve intendersi automaticamente prorogata per legge al primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992, è effettuato secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 763 della legge n. 160/2019.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
7. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta sia al Comune, sia allo Stato, ove dovuta, su base annua e non alle singole rate di acconto e saldo, per ogni soggetto passivo.
8. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la rispettiva quota di possesso.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo e per la sola quota comunale, qualora si verifichino eventi calamitosi per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza, o eventi eccezionali con riflessi economici negativi di particolare intensità sulla Comunità amministrata.
10. I soggetti passivi del tributo che hanno in corso un contratto di mutuo e che, per loro particolari condizioni di difficoltà economica, sono stati ammessi dalla banca mutuante, ad usufruire di una sospensione dal pagamento delle rate del mutuo, possono chiedere al Comune il differimento dei termini di versamento dell'IMU per un periodo di tempo pari a quello della sospensione, nel rispetto del limite massimo di 12 (dodici) mesi. Il differimento verrà concesso, previa presentazione di apposita domanda e limitatamente alla quota di imposta riservata al Comune (rimane esclusa la quota di imposta riservata allo Stato), mediante apposito provvedimento nel quale sono specificate, sia la durata della sospensione, sia le modalità di pagamento dell'IMU alla scadenza del termine assegnato.

Art. 19
Quota riservata allo Stato

1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio e ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
3. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Art. 20
Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale e con riferimento ai casi disciplinati dal medesimo decreto.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU/TASI in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria di cui alla legge n. 160/2019.
4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della legga n. 160/2019, devono trasmettere la dichiarazione IMU per via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione da parte di tali soggetti deve essere presentata ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 770 della legge n. 160/2019.
5. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli eventuali adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni eventualmente previste dal regolamento.
6. Per gli immobili indicati all'articolo 1117, n. 2) del Codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione ed il relativo versamento devono essere effettuati dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Art. 21
Rimborsi e/o compensazioni

1. L'istanza di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata dal contribuente con modalità e termini previsti dall'art. 1, comma 164, legge 27/12/2006, n. 296 ossia entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate sono conteggiati gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati su base annua con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non si da luogo al rimborso di somme che, al netto di eventuali interessi di legge, se dovuti, siano uguali o inferiori a euro 12,00.
4. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare, senza applicazione di interessi, le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.
5. Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di Terranuova Bracciolini un versamento IMU spettante ad un'altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del comune competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nella richiesta il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce l'errato versamento, il comune destinatario delle somme. È fatto comunque salvo il diritto del Comune di trattenere in tutto o in parte le suddette somme nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento in relazione a propri immobili siti in Terranuova Bracciolini.

Art. 22
Versamenti effettuati dai contitolari

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che venga presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.
3. La dichiarazione/comunicazione deve:
   - individuare l'immobile cui i versamenti si riferiscono;
   - precisare i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;
   - contenere l'espressa rinuncia, da parte del contribuente che ha effettuato il versamento per conto degli altri contitolari, al rimborso del credito.

Art. 23
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006, il comune designa un funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24
Accertamento e attività di controllo

1. L'attività di accertamento è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Con riferimento alle attività di verifica e controllo dei versamenti, il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3 del D.lgs. 504/1992.
5. Le sanzioni per omessa e/o infedele dichiarazione nonché le sanzioni per mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, sono disciplinate altresì dall'art. 1, comma 775 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 25
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 26
Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU), nonché ogni altra normativa vigente da queste richiamate o comunque applicabile al tributo.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2020.

Art. 27
Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.